



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*  
**Comitato di vigilanza e controllo**

*sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).*

**VISTO** il D.M. n. 409 del 7 dicembre 2023 che nomina i membri del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (Comitato);

**VISTE** le richieste di chiarimento prevenute dalla società [REDACTED]

**VISTI** i compiti attribuiti al Comitato dall'art. 35 del d.lgs. 49/2014 e dall'art. 19 del d.lgs. 188/2008;

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione del 14 maggio 2024;

il Comitato si esprime come nei seguenti allegati.

Il Presidente  
Dott. Carlo Zaghi



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
**Comitato di vigilanza e controllo**

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

**Allegato**

**Oggetto: richiesta sul campo di applicazione del del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 49 inoltrata dalla società [REDACTED]**

In merito alla richiesta di chiarimento sul campo di applicazione del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 49 inviata dalla [REDACTED] (m\_ amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0207485.18-12-2023) si precisa che la [REDACTED] dichiara di immettere sul mercato italiano liofilizzatori da laboratorio (dei quali allega schede tecniche), utilizzati da enti nazionali nell'ambito della ricerca, non destinati all'uso domestico, né alla produzione industriale e richiede se sia corretto che tali apparecchiature siano considerate come *“apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese”*. Tale definizione prevista all'Art. 3 (Esclusioni), comma 2, lettera *f*, del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 49 implicherebbe quindi che tali AEE non siano soggette agli obblighi derivanti dal medesimo Decreto legislativo; in particolare nel testo di lingua inglese si utilizza la seguente dicitura: *“equipment specifically designed solely for the purposes of research and development that is only made available on a business-to-business basis”* utilizzando l'espressione *“business-to-business”* il che rafforzerebbe l'ipotesi di esclusione dal campo di applicazione. Tuttavia, il testo italiano utilizza l'espressione *“apparecchiature appositamente concepite”* e lo stesso testo inglese usa l'espressione *“equipment specifically designed solely”* il che fa intendere che tali apparecchiature debbano essere prodotte su base di ben specifiche e particolari richieste dell'operatore e non essere, per così dire, apparecchiature standard, pertanto se le apparecchiature, pur progettate per scopi di ricerca e sviluppo, sono presenti in un catalogo già disponibile di prodotti e sono in sostanza apparecchiature di serie si ritiene che esse debbano essere incluse nel campo di applicazione del D.lgs. del 14 marzo 2014 n. 49.